

SRG06 – LEADER – ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023- 2027

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO GAL

2 – Strutture e servizi per l'ospitalità diffusa e il turismo esperienziale

GAL: OPEN LEADER

SSL: versione 1 (decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 59117/2023)

* * * * *

Sommario

PARTE I – OPERAZIONE E SOSTEGNO	3
CAPO I – INTRODUZIONE.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Localizzazione.....	6
Articolo 4 – Dotazione finanziaria	6
CAPO II – BENEFICIARI, INVESTIMENTI E SPESE, TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO	6
Articolo 5 – Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	6
Articolo 6 – Regime di aiuto, aliquote e condizioni del sostegno	8
Articolo 7 – Costi minimo e massimo ammissibili	9
Articolo 8 – Investimenti ammissibili	9
Articolo 9 – Requisiti di ammissibilità degli investimenti e dell'operazione.....	11
Articolo 10 - Spese ammissibili.....	12
Articolo 11 – Spese non ammissibili.....	15
Articolo 12 – Congruit� e ragionevolezza delle spese.....	15
CAPO III -PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	17
Articolo 13 – Fascicolo aziendale.....	17
Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno	18
Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	18
Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorit�.....	20
Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	25
PARTE II – DISPOSIZIONI ATTUATIVE.....	25
CAPO I – VALUTAZIONI AMBIENTALI.....	25
Articolo 18 - Valutazioni ambientali e paesaggistiche.....	25
CAPO II – TEMPISTICHE E VARIANTI	26
Articolo 19 - Avvio e conclusione delle operazioni.....	26

Articolo 20 - Proroghe	27
Articolo 21 - Varianti.....	27
Articolo 22 - Subentro	28
CAPO III RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE.....	28
Articolo 23 - Modalità di rendicontazione delle spese.....	28
Articolo 24 - Liquidazione dell'anticipo del sostegno.....	29
Articolo 25 - Liquidazione dell'acconto del sostegno.....	30
Articolo 26 - Liquidazione del saldo del sostegno	31
Articolo 27 - Stabilità delle operazioni	32
Articolo 28 - Monitoraggio fisico e finanziario	32
Articolo 29 - Impegni dei beneficiari	33
Articolo 30 - Cause di forza maggiore.....	33
Articolo 31 - Errori palesi.....	34
Articolo 32 - Controlli	34
Articolo 33 - Cumulabilità e divieto generale di contribuzione.....	34
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	34
Articolo 34 - Disposizioni di rinvio	34
Articolo 35 - Trattamento dei dati personali.....	34
Articolo 36 – Informazioni e contatti.....	35
ALLEGATI	35
Allegato A – Piano aziendale	35
Allegato B – Dichiarazione di impegno.....	35
Allegato C – Dichiarazione sulla natura dell'operazione	35
Allegato D – Dichiarazione assenso miglorie su beni immobili	35
Allegato E – Scheda progettuale comune	35

PARTE I – OPERAZIONE E SOSTEGNO

CAPO I – INTRODUZIONE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti nell’ambito dell’intervento SRG06 – LEADER – attuazione delle strategie di sviluppo locale del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico PAC 2023- 2027:

Intervento GAL	Intervento 2
Titolo	Strutture e servizi per l’ospitalità diffusa e il turismo esperienziale

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale Open Leader (di seguito GAL), approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 59117/GRFVG del 1° dicembre 2023 (pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 13 dicembre 2023) e successive varianti.

2. L’intervento GAL di cui al precedente comma 1 persegue le seguenti finalità: **adeguare in quantità e qualità la ricettività all’evoluzione della domanda** verso un **turismo esperienziale**, favorendo la diffusione nelle aree GAL nelle quali si registra ancora un’offerta insufficiente.

L’intervento è quindi finalizzato a sostenere gli investimenti delle strutture ricettive volti al turismo esperienziale, inteso quale **forma di turismo che si propone di offrire una fruizione orientata a mettere in risalto l’identità locale e il legame con il territorio e le comunità, attraverso il contatto diretto con i luoghi o l’offerta di esperienze**. Rientrano nel turismo esperienziale, in particolare:

a) le operazioni riguardanti strutture destinate all’accogliimento in spazi aperti, comprese le strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali (settore agrituristico) o strutture ricettive all’aria aperta, rifugi alpini o bivacchi (settore turistico);

b) le operazioni volte a offrire i servizi aggiuntivi e complementari all’attività di alloggio che consentano di fruire dei contesti locali o di vivere esperienze:

- l’organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale, l’organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale, il nolo di cicli, l’organizzazione di iniziative ricreative e culturali (settore agrituristico);

- la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo (settore turistico);

c) la presenza di accordi commerciali con operatori locali volti a fornire esperienze al turista (es. organizzazione di escursioni, visite guidate, attività tradizionali, degustazioni ecc.), quando il pacchetto di esperienze risulta stabilmente inserito nell’offerta del beneficiario.

3. Per raggiungere le sue finalità, l’intervento GAL, si rivolge al settore della piccola ricettività diffusa, turistica e agrituristica, ed è rivolto ai seguenti ambiti:

A	Miglioramento dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive agrituristiche
B	Miglioramento dei servizi turistici offerti da bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, affittacamere e strutture ricettive all’aria aperta
C	Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

a) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;

b) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- c) Autorità di gestione regionale (AdGR): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
- d) Ufficio attuatore: è IL GAL, quale struttura competente per la presa in carico e la gestione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento;
- e) Organismo pagatore: organismo riconosciuto dall'autorità competente per la gestione e il controllo delle spese sostenute dai fondi europei agricoli;
- f) Fascicolo aziendale (FA): modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, che costituisce la base di riferimento e di calcolo del sistema di presentazione delle domande di sostegno per il FEAGA e il FEASR;
- g) Operazione: iniziativa progettuale oggetto della domanda di sostegno;
- h) Investimento: insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una operazione; singola struttura, un gruppo omogeneo di attrezzature o macchine (ad esempio finalizzato ad una determinata fase del ciclo produttivo), un singolo impianto, un gruppo omogeneo di iniziative (es. corsi di formazione, attività di divulgazione) e che, complessivamente, costituisce la spesa dell'operazione finanziata;
- i) Giovane agricoltore: persona fisica in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022, con esclusione del comma 2 e insediato per la prima volta entro 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno:
- i.1) **primo insediamento**, in qualità di **capo azienda**, nei 5 anni precedenti. L'insediamento come capo azienda si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari;
- i.2) età maggiore di 18 anni e inferiore a **41 anni non compiuti**;
- i.3) in possesso di **adeguata istruzione e competenza professionale**, attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o esperienza lavorativa:
- titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI del DM 660087/2022, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147364;
 - titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalla Regione;
 - titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
- j) Microimprese, piccole e medie imprese (PMI): soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, in particolare con riferimento ai seguenti parametri e soglie e nel rispetto delle definizioni di impresa associata e collegata:

	<i>Occupati (ULA)</i>	<i>Fatturato (€)</i>	<i>Attivo di bilancio (€)</i>
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2ML
Piccola Impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media Impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

- k) Impresa: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, **indipendentemente dalla sua forma giuridica** (inclusi anche enti pubblici/Comuni, associazioni, ecc.);

- l) **Impresa femminile**: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società, l'esercente attività ricettiva in forma non imprenditoriale donna;
- m) **Impresa giovanile (diversa dal "Giovane agricoltore")**: l'impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane; l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani; l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della presentazione della domanda, titolare è un giovane; l'esercente attività ricettiva in forma non imprenditoriale giovane. Per giovane, ai fini dell'impresa giovanile, si intende la persona fisica di età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti);
- n) **Progetto integrato**: progetto complessivo che vede il coinvolgimento di diversi attori, in qualità di beneficiari, che definiscono e attuano i singoli progetti individuali (denominati "sub-progetti") finalizzati al raggiungimento di un comune obiettivo;
- o) **Attività ricettiva agrituristica**: ai fini del presente bando, attività di ospitalità per soggiorno o di **accoglimento in spazi aperti** destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti, esercitate dagli imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 25/1996, articolo 2, comma 8 lett. a) e b), compresa la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi della legge regionale 21/2016, articolo 31 bis e l'installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente (legge regionale 25/1996, articolo 4, comma 5 quater);
- p) **Servizi aggiuntivi all'attività ricettiva agrituristica**: l'attività agrituristica di somministrazione di pasti e di bevande tipici della regione ricavati, nel rispetto delle percentuali previste, da prodotti aziendali ai sensi della legge regionale 25/1996, articolo 2, comma 8, lett. c) e le seguenti attività connesse rispetto a quelle di ospitalità, accoglimento e somministrazione offerti dagli imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 25/1996, articolo 2, comma 8, lett. d), e), g), h):
- p.1) **l'organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale**;
- p.2) **l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale** (ad es.: carrozza, calesse, carretto, slitte, ecc.);
- p.3) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria (altane, punti di avvistamento, attrezzature per avvistamento degli animali);
- p.4) **il nolo di cicli**;
- q) **Strutture ricettive turistiche extra-alberghiere**: sono le strutture previste dalla legge regionale 21/2016, art. 21, comma 1, lett. b)-g): bed and breakfast; unità abitative ammobiliate ad uso turistico; affittacamere; **strutture ricettive all'aria aperta**; strutture ricettive a carattere sociale; **rifugi alpini**, rifugi escursionistici e **bivacchi**;
- r) **Servizi complementari all'attività ricettiva turistica extra-alberghiera**: le attività e i servizi ulteriori rispetto all'alloggio, offerti dalle strutture ricettive ai sensi della legge regionale 21/2016, art. 38:
- r.1) la messa a disposizione di **aree dotate di attrezzature ginnico-sportive**;
- r.2) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
- r.3) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
- r.4) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di **saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio**, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista;
- r.5) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli;

r.6) **la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo per la messa a disposizione agli ospiti;**

r.7) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29;

s) Tasso di turisticità: rapporto tra le presenze e la popolazione residente. Esso indica il numero di presenze che soggiornano in un determinato luogo e nell'arco di un anno rispetto ai residenti nel territorio considerato.

Articolo 3 – Localizzazione

1. Il presente bando si applica alle operazioni e ai relativi investimenti realizzati nei seguenti Comuni del territorio GAL:

Comune	Area rurale PS PAC 23-27	Area interna (S/N)
Artegna	C	N
Bordano	D	N
Chiusaforte	D	S
Dogna	D	S
Forgaria nel Friuli	D	N
Gemona del Friuli	C	N
Malborghetto - Valbruna	D	S
Moggio Udinese	D	S
Montenars	C	N
Pontebba	D	S
Resia	D	S
Resiutta	D	S
Tarvisio	D	S
Trasaghis	D	N
Venzone	D	N

Articolo 4 – Dotazione finanziaria

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 400.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 162.800,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 237.200,00.

2. All'importo di cui al comma 1 si aggiunge un importo complessivamente pari a euro 200.000,00 di cui quota FEASR pari a euro 81.400,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 118.600,00, riservato al sostegno delle operazioni in area interna previste da domande di sostegno non finanziabili con le risorse di cui al comma 1 attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17.

3. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

4. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dall'Amministrazione regionale.

5. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, potranno essere utilizzate, previo parere dell'AdGR, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 17 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI, INVESTIMENTI E SPESE, TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO

Articolo 5 – Tipologie di beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
A - Miglioramento dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive agrituristiche	
Imprese agricole, individuali o societarie	<p>Avere sede o unità operativa all'interno dell'area GAL così come definita all'articolo 3</p> <p>Esercitare attività ricettiva di agriturismo ai sensi della legge regionale 25/1996 o impegnarsi ad avviare attività ricettiva di agriturismo ai sensi della legge regionale 25/1996 entro la conclusione dell'operazione (articolo 19)</p> <p>Essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come impresa agricola (codice ATECO 01), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento</p>
B - Miglioramento dei servizi turistici offerti da bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, affittacamere e strutture ricettive all'aria aperta	
Per attività gestita in forma non imprenditoriale: persone fisiche	<p>Avere la sede della struttura ricettiva nel territorio GAL di cui all'articolo 3 (Localizzazione)</p> <p>Esercitare l'attività di B&B, affittacamere o unità abitativa ammobiliata ad uso turistico ai sensi della legge regionale 21/2016 o impegnarsi ad avviare l'attività ricettiva entro la conclusione dell'operazione (articolo 19)</p>
Per attività gestita in forma imprenditoriale: imprese	<p>Avere sede o unità operativa all'interno dell'area GAL così come definita all'articolo 3</p> <p>Esercitare l'attività di B&B, affittacamere, unità abitativa ammobiliata ad uso turistico, struttura ricettive all'aria aperta ai sensi della legge regionale 21/2016 o impegnarsi ad avviare l'attività ricettiva entro la conclusione dell'operazione (articolo 19)</p> <p>Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)</p> <p>Rientrare nella definizione di Microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2 comma 1 lettera j) del bando</p>
Per attività gestita in forma imprenditoriale: persone fisiche che intendano avviare l'attività ricettiva in forma imprenditoriale	<p>Impegnarsi a costituire l'impresa con le caratteristiche di cui sopra entro la concessione del sostegno (articolo 17, comma 2)</p> <p>Impegnarsi ad avviare l'attività ricettiva di B&B, affittacamere, unità abitativa ammobiliata ad uso turistico, struttura ricettive all'aria aperta ai sensi della legge regionale 21/2016 entro la conclusione dell'operazione (articolo 19)</p>
C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi	
Strutture ricettive sociali, rifugi alpini ed escursionistici	
Enti pubblici	<p>Avere l'ambito di competenza territoriale all'interno dell'area GAL. Nel caso di enti pubblici non territoriali, avere una sede o unità operativa nel territorio GAL</p> <p>Essere proprietari o gestori della struttura ricettiva a carattere sociale o del rifugio</p> <p>Esercitare l'attività ricettiva a carattere sociale o il rifugio ai sensi della legge regionale 21/2016, direttamente o a mezzo gestore individuato con procedura a evidenza pubblica, o impegnarsi ad avviare l'attività ricettiva - direttamente o a mezzo gestore - entro la conclusione dell'operazione (articolo 19)</p>
Associazioni	<p>Avere sede o unità operativa all'interno dell'area GAL così come definita all'articolo 3</p> <p>Essere proprietari o gestori della struttura ricettiva a carattere sociale o del rifugio</p> <p>L'esercizio dell'attività ricettiva deve rientrare tra le attività statutarie dell'Associazione</p> <p>Esercitare l'attività ricettiva a carattere sociale o il rifugio ai sensi della legge regionale 21/2016, direttamente o a mezzo gestore, o impegnarsi ad avviare l'attività ricettiva - direttamente o a mezzo gestore - entro la conclusione dell'operazione</p>

Imprese	Avere sede o unità operativa all'interno dell'area GAL così come definita all'articolo 3
	Esercitare l'attività struttura ricettiva a carattere sociale o il rifugio ai sensi della legge regionale 21/2016 o impegnarsi ad avviare l'attività ricettiva entro la conclusione dell'operazione (articolo 19)
	Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
	Rientrare nella definizione di Microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2 comma 1 lettera j) del bando
Bivacchi	
Enti pubblici	Avere l'ambito di competenza territoriale all'interno dell'area GAL. Nel caso di enti pubblici non territoriali, avere una sede o unità operativa nel territorio GAL
	Essere proprietari del bivacco
Associazioni	Avere sede o unità operativa all'interno dell'area GAL così come definita all'articolo 3
	Essere proprietari del bivacco

2. I requisiti di ammissibilità dei beneficiari sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere garantiti fino al saldo. La verifica degli stessi avviene, laddove possibile, anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale.

3. Le operazioni possono essere attivate singolarmente, oppure in forma aggregata, dando vita ad un progetto integrato che coinvolge due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1.

4. Il progetto integrato si caratterizza per i seguenti elementi:

- deve coinvolgere due o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo;
- ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare il proprio sub-progetto;
- una scheda progettuale comune (Allegato E), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di sostegno, definisce gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b);
- all'atto di presentazione della domanda di sostegno, le modalità di gestione del progetto integrato, dei ruoli e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti specificandoli nella scheda progettuale comune (Allegato E). Il progetto integrato individua uno dei partner quale **referente di progetto**;
- la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato al di sotto della soglia minima di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 9, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato;
- la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

Articolo 6 – Regime di aiuto, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
A - Miglioramento dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive agrituristiche			
Imprese agricole, individuali o societarie	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD Art. 61 Reg. (UE) 2022/2472 (ABER)	60%	Operazioni presentate da giovani agricoltori
		50%	Altre operazioni

B - Miglioramento dei servizi turistici offerti da bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, affittacamere e strutture ricettive all'aria aperta			
Persone fisiche e imprese	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD Art. 61 Reg. (UE) 2022/2472 (ABER)	65 %	Operazioni presentate da imprese giovanili
		60%	Altre operazioni
C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi			
Enti pubblici Associazioni	Aiuto in conto capitale	90%	Operazioni riguardanti i bivacchi (in quanto trattasi di attività non commerciale)
Enti pubblici Associazioni	Aiuto in conto capitale	75%	Operazioni riguardanti le strutture ricettive a carattere sociale nel caso di attività non economica
Enti pubblici Associazioni Imprese	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD Art. 61 Reg. (UE) 2022/2472 (ABER)	65%	Operazioni riguardanti le strutture ricettive a carattere sociale nel caso di attività economica presentate da imprese giovanili
		60%	Altre operazioni riguardanti le strutture ricettive a carattere sociale nel caso di attività economica
Enti pubblici Associazioni Imprese	Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD Art. 61 Reg. (UE) 2022/2472 (ABER)	65%	Operazioni riguardanti rifugi alpini ed escursionistici presentate da imprese giovanili
		60%	Altre operazioni riguardanti rifugi alpini ed escursionistici

2. Il sostegno è erogato in conformità alle condizioni stabilite dalla disciplina degli aiuti di Stato ed è concesso applicando la percentuale del sostegno (aliquota) al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 17 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 7. **L'importo totale dell'aiuto concesso per progetto non può superare 200.000 euro (nel caso di progetto integrato il riferimento è al sub-progetto).**

Articolo 7 – Costi minimo e massimo ammissibili

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 20.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 150.000,00.
3. Nel caso di progetto integrato così come definito all'art. 5 del presente bando:
 - a) Il costo minimo ammissibile per ciascun sub-progetto è pari a euro 20.000,00;
 - b) Il costo massimo ammissibile per ciascun sub-progetto è pari a euro 150.000,00;
 - c) Il costo minimo ammissibile per progetto integrato è pari a euro 40.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
 - d) Il costo massimo ammissibile per progetto integrato è pari a euro 250.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

Articolo 8 – Investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:

Investimenti	Beneficiario
A - Miglioramento dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive agrituristiche	
Investimenti per l'avvio o il miglioramento delle strutture ricettive agrituristiche: strutture e attrezzature per il pernottamento	Imprese agricole, individuali o societarie

<p>Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi aggiuntivi all'attività ricettiva agrituristica offerti: Strutture e attrezzature per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – somministrazione di alimenti e bevande; – organizzazione di attività ricreative di tipo sportivo e culturale, di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale; – organizzazione dell'attività agriturismo-venatoria (altane, punti di avvistamento, attrezzature per avvistamento degli animali); – nolo di cicli (compresi stazioni di ricariche e pannelli fotovoltaici); – organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale (ad es.: carrozza, calesse, carretto, slitte, ecc.); 	
<p>Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori</p>	
<p>B – Miglioramento dei servizi turistici offerti da bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, affittacamere e strutture ricettive all'aria aperta</p>	
<p>Investimenti per l'avvio o il miglioramento delle strutture ricettive: strutture e attrezzature per il pernottamento</p>	<p>Per attività gestita in forma non imprenditoriale: persone fisiche</p>
<p>Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi complementari all'attività ricettiva Strutture e attrezzature per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aree dotate di attrezzature ginnico-sportive; – servizio di trasporto gratuito mediante navetta (escluso l'acquisto di mezzi di trasporto); – rimessa dei veicoli dei soli alloggiati; – aree dotate di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio; – somministrazione di alimenti e bevande, fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli; – attività a carattere ricreativo; 	<p>Per attività gestita in forma imprenditoriale: imprese, persone fisiche che intendano avviare l'attività ricettiva in forma imprenditoriale</p>
<p>Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori</p>	
<p>C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi</p>	
<p>Investimenti per il miglioramento delle strutture ricettive sociali, dei rifugi e dei bivacchi: strutture e attrezzature per il pernottamento</p>	<p>Enti pubblici Associazioni Imprese</p>
<p>Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi complementari offerti dalle strutture ricettive sociali e dai rifugi Strutture e attrezzature per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aree dotate di attrezzature ginnico-sportive; – servizio di trasporto gratuito mediante navetta (escluso l'acquisto di mezzi di trasporto); – rimessa dei veicoli dei soli alloggiati; – aree dotate di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio; – somministrazione di alimenti e bevande, fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli; – attività a carattere ricreativo; 	

<p>– relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali, messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti nonché installazione di distributori automatici.</p>	
<p>Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori</p>	

Articolo 9 – Requisiti di ammissibilità degli investimenti e dell'operazione

1. Gli investimenti rispettano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Investimenti	Requisiti di ammissibilità
A - Miglioramento dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive agrituristiche	
Investimenti per l'avvio o il miglioramento delle strutture ricettive agrituristiche	<p>- Coerenza con le finalità del bando di cui all'articolo 1 (l'operazione è orientata a valorizzare il turismo esperienziale);</p> <p>- localizzazione degli investimenti e dell'attività ricettiva agrituristica nell'area GAL così come definita all'articolo 3;</p> <p>- i servizi aggiuntivi rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. p);</p> <p>- nel caso di investimenti eseguiti su fabbricati ad uso abitativo: gli investimenti sono ammissibili nel limite in cui siano eseguiti sui beni destinati all'attività ricettiva (sono esclusi, pertanto, gli interventi su locali e spazi ad uso privato del titolare; in caso di investimenti su spazi comuni, i costi da imputare a progetto devono essere determinati in pro-quota).</p> <p>Le iniziative informative e pubblicitarie sono ammissibili se connesse agli investimenti e nel limite del 15% del costo ammissibile per l'operazione.</p>
Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi aggiuntivi all'attività ricettiva agrituristica offerti dalle strutture	
Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori	
B – Miglioramento dei servizi turistici offerti da bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, affittacamere e strutture ricettive all'aria aperta	
Investimenti per l'avvio o il miglioramento delle strutture ricettive	<p>- Coerenza con le finalità del bando di cui all'articolo 1 (il progetto è orientato a valorizzare il turismo esperienziale);</p> <p>- localizzazione degli investimenti e dell'attività ricettiva nell'area GAL così come definita all'articolo 3;</p> <p>- i servizi complementari rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. r);</p> <p>- nel caso di investimenti eseguiti su fabbricati ad uso abitativo: gli investimenti sono ammissibili nel limite in cui siano eseguiti sui beni destinati all'attività ricettiva (sono esclusi, pertanto, gli interventi su locali e spazi ad uso privato del titolare; in caso di investimenti su spazi comuni, i costi da imputare a progetto devono essere determinati in pro-quota).</p> <p>Le iniziative informative e pubblicitarie sono ammissibili se connesse agli investimenti e nel limite del 15% del costo ammissibile per l'operazione.</p>
Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi complementari all'attività ricettiva	
Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori	
C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi	

Investimenti per il miglioramento delle strutture ricettive sociali, dei rifugi e dei bivacchi	<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza con le finalità del bando di cui all'articolo 1 (il progetto è orientato a valorizzare il turismo esperienziale); - localizzazione degli investimenti e dell'attività ricettiva nell'area GAL così come definita all'articolo 3; - i servizi complementari rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. r).
Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi complementari offerti dalle strutture ricettive sociali e dai rifugi	Le iniziative informative e pubblicitarie sono ammissibili se connesse agli investimenti e nel limite del 15% del costo ammissibile per l'operazione.
Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori	È ammesso un unico progetto per ciascuna struttura ricettiva, presentato in forma singola dal proprietario o dal gestore (previo accordo) o in forma aggregata (progetti integrati di cui all'articolo 5, comma 4).

2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2 l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto secondo la normativa vigente o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 2 l'operazione si considera pienamente realizzata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

5. Per le operazioni che prevedono investimenti realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire i miglioramenti, le addizioni e trasformazioni previste dall'operazione. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita, a pena di esclusione dal sostegno, fino alla conclusione dell'operazione con la presentazione e liquidazione della domanda di pagamento di saldo e deve successivamente essere mantenuta per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

6. Tutte le strutture ricettive devono essere regolarmente avviate e attive alla conclusione dell'operazione (articolo 19), ai sensi della normativa di riferimento.

Articolo 10 - Spese ammissibili

1. Le spese, per essere ammissibili, sono:

- a) pertinenti rispetto all'operazione ammissibile;
- b) imputabili a un'operazione finanziata, cioè vi deve essere una diretta relazione tra le spese previste e sostenute, l'operazione realizzata e gli obiettivi a cui concorre;
- c) congrue e ragionevoli rispetto all'operazione ammissibile nonché commisurate alla dimensione dell'operazione stessa;
- d) necessarie per attuare l'operazione oggetto del sostegno.

2. Sono ammissibili al sostegno le spese fatturate o altrimenti documentate e quietanzate dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno.

3. Il comma 2 non si applica alle spese generali connesse alla progettazione delle opere edili previste dall'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità, che sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno. La spesa si considera effettuata alla data della fattura.

4. In ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023.

5. Le spese ammissibili, riferite a ciascun investimento di cui all'articolo 8 sono di seguito elencate:

Investimenti	Spese ammissibili
A - Miglioramento dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive agrituristiche	
<p>Investimenti per l'avvio o il miglioramento delle strutture ricettive agrituristiche</p> <p>Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi aggiuntivi all'attività ricettiva agrituristica offerti dalle strutture</p>	<p>a) costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. L'acquisizione di beni immobili è ammissibile nel limite del 20% del costo ammissibile per l'operazione. Sono incluse:</p> <p>a.1) <i>omissis</i>;</p> <p>a.2) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;</p> <p>a.3) gli investimenti eseguiti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, nel limite in cui siano eseguiti sui beni destinati all'attività ricettiva.</p> <p>b) acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti (compresi arredi), inclusa la messa in opera. È incluso l'acquisto di veicoli privi di motore, attrezzati rispetto al servizio da fornire;</p> <p>c) spese generali collegate a quelle di cui alle lettere a) e b) nella misura massima del 10 per cento delle spese a cui si riferiscono;</p> <p>d) investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali e altre spese in tecnologie dell'informazione;</p> <p>e) <i>omissis</i></p> <p>f) spese di formazione e consulenza nel limite massimo del 10% del costo totale dell'operazione;</p> <p>g) <i>omissis</i></p> <p>h) spese finanziarie sostenute per la fidejussione richiesta a fronte dell'anticipazione;</p> <p>i) <i>omissis</i>.</p>
Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori	g) spese per pubbliche relazioni comprese le spese relative ad attività di informazione, comunicazione e promozione, incluse le spese di noleggio di macchinari, impianti, attrezzature, allestimenti e strutture e di acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e laboratori, a finalità informativa, divulgativa o promozionale, nella misura massima pari al 15% del costo ammissibile per l'operazione
B – Miglioramento dei servizi turistici offerti da bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, affittacamere e strutture ricettive all'aria aperta	
<p>Investimenti per l'avvio o il miglioramento delle strutture ricettive</p> <p>Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi complementari all'attività ricettiva</p>	<p>a) costruzione, acquisizione o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. L'acquisizione di beni immobili è ammissibile nel limite del 20% del costo ammissibile per l'operazione. Sono incluse:</p> <p>a.1) <i>omissis</i>;</p> <p>a.2) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;</p>

	<p>a.3) gli investimenti eseguiti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, nel limite in cui siano eseguiti sui beni destinati all'attività ricettiva.</p> <p>b) acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti (compresi arredi), inclusa la messa in opera. È incluso l'acquisto di veicoli privi di motore, attrezzati rispetto al servizio da fornire;</p> <p>c) spese generali collegate a quelle di cui alle lettere a) e b) nella misura massima del 10 per cento delle spese a cui si riferiscono;</p> <p>d) investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali e altre spese in tecnologie dell'informazione;</p> <p>e) <i>omissis</i></p> <p>f) spese di formazione e consulenza nel limite massimo del 10% del costo totale dell'operazione;</p> <p>g) <i>omissis</i></p> <p>h) spese finanziarie sostenute per la fideiussione richiesta a fronte dell'anticipazione;</p> <p>i) <i>omissis</i>.</p>
<p>Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori</p>	<p>g) spese per pubbliche relazioni comprese le spese relative ad attività di informazione, comunicazione e promozione, incluse le spese di noleggio di macchinari, impianti, attrezzature, allestimenti e strutture e di acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e laboratori, a finalità informativa, divulgativa o promozionale, nella misura massima pari al 15% del costo ammissibile per l'operazione.</p>
<p>C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi</p>	
<p>Investimenti per il miglioramento delle strutture ricettive sociali, dei rifugi e dei bivacchi</p> <p>Investimenti per la creazione o il miglioramento dei servizi complementari offerti dalle strutture ricettive sociali e dai rifugi</p>	<p>a) miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. Sono escluse la costruzione e l'acquisizione. Sono incluse: a.1) <i>omissis</i>;</p> <p>a.2) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;</p> <p>a.3) <i>omissis</i>;</p> <p>b) acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti (compresi arredi), inclusa la messa in opera. È incluso l'acquisto di veicoli privi di motore, attrezzati rispetto al servizio da fornire;</p> <p>c) spese generali collegate a quelle di cui alle lettere a) e b) nella misura massima del 10 per cento delle spese a cui si riferiscono;</p> <p>d) investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali e altre spese in tecnologie dell'informazione;</p> <p>e) <i>omissis</i></p> <p>f) spese di formazione e consulenza nel limite massimo del 10% del costo totale dell'operazione;</p> <p>g) <i>omissis</i></p> <p>h) spese finanziarie sostenute per la fideiussione richiesta a fronte dell'anticipazione;</p> <p>i) <i>omissis</i>.</p>

<p>Iniziative informative e pubblicitarie connesse agli interventi, anche svolte in forma aggregata tra diversi operatori</p>	<p>g) spese per pubbliche relazioni comprese le spese relative ad attività di informazione, comunicazione e promozione, incluse le spese di noleggio di macchinari, impianti, attrezzature, allestimenti e strutture e di acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e laboratori, a finalità informativa, divulgativa o promozionale, nella misura massima pari al 15% del costo ammissibile per l'operazione</p>
--	--

Articolo 11 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di fabbricati ad uso abitativo e di terreni;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- e) interessi passivi;
- f) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
- g) acquisti sostenuti in leasing;
- h) spese di esercizio e funzionamento e di manutenzione ordinaria, intesa come interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, secondo la definizione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- j) investimenti eseguiti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 9 e 10;
- k) acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve, cioè che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- l) acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 10;
- m) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- n) contributi in natura;
- o) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui sia sostenuta da Amministrazioni pubbliche in attuazione di operazioni correlate alla loro attività istituzionale (costo effettivamente e definitivamente sostenuto dall'Amministrazione e non recuperabile);**
- p) l'IRAP, fatta salva quella sostenuta da Amministrazioni pubbliche in attuazione di operazioni correlate all'attività istituzionale;
- q) macchinari, impianti e attrezzature usate.

Articolo 12 – Congruità e ragionevolezza delle spese

1. La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese per i beneficiari privati avviene mediante la verifica della documentazione presentata con la domanda di sostegno, di pagamento o in sede di variante.
2. La valutazione della congruità e ragionevolezza viene eseguita con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di acquisto di fabbricati, sulla base della **relazione di stima del valore di mercato da parte di un tecnico abilitato;**
 - b) nel caso di investimenti materiali in beni immobili che prevedono la realizzazione di opere a misura, compresa la viabilità, sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente presenta il relativo **computo metrico estimativo preventivo;**
 - c) nel caso di miglioramenti fondiari, sulla base dei prezzari regionali dei lavori agricoli e forestali in vigore alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente presenta il relativo **computo metrico estimativo preventivo;**

- d) nel caso di opere o lavori particolari non previsti nei prezziari di cui alle lettere b) e c), sulla base di un'analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei relativi prezziari;
- e) nel caso di acquisto di attrezzature e macchinari, sulla base dei prezziari regionali dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali in vigore alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente presenta il **report generato dall'applicativo**;
- f) nel caso di acquisto di attrezzature e macchinari non compresi nei prezziari di cui alla lettera e), sulla base di almeno **tre preventivi di spesa** presentati dal richiedente. **Il prezzo congruo è quello risultante dal preventivo col prezzo più basso**;
- g) nel caso di acquisto di impianti, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, sulla base dei relativi prezziari regionali o, a scelta del richiedente, sulla base di almeno tre preventivi di spesa. In tale ultimo caso, il prezzo congruo è quello risultante dal preventivo col prezzo più basso. In base alla modalità prescelta, il richiedente presenta il **computo metrico estimativo preventivo** o i **tre preventivi**;
- h) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature o di acquisizione di servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti, sulla base di **dichiarazione resa da un tecnico abilitato** attestante:
- h.1) l'impossibilità al reperimento di tre preventivi, finalizzati a fornire informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, attraverso una ricerca di mercato;
- h.2) la congruità del relativo costo;
- i) nel caso di acquisizione di beni altamente specializzati o di interventi a completamento di forniture in macchinari o attrezzature preesistenti per i quali non sia possibile reperire più fornitori, sulla base di **un preventivo di spesa** e di **una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato**, in cui si attesta l'impossibilità, motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- j) nel caso di spese generali per la stesura di piani aziendali, per spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e per tutti i servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e impianti stabilmente infissi, sulla base della verifica, svolta per tipologia di progettazione, che il costo proposto non sia superiore al costo derivante dall'applicazione di una delle seguenti metodologie:
- j.1) di eventuali prezziari regionali in vigore al momento della pubblicazione del bando;
- j.2) dei criteri contenuti nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016;
- j.3) del Prezzario dei costi massimi di riferimento per le spese di progettazione delle sotto misure 4.1 e 4.2 del PSR 2014-2020 (Prezzario spese tecniche) approvato con deliberazione di Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 291.
- Alla domanda è allegato **un preventivo di spesa**, con data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno e con indicazione della metodologia seguita.
- k) nel caso di spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, spese di formazione e consulenza e spese per pubbliche relazioni sulla base di almeno **tre preventivi di spesa** presentati dal richiedente. **Il prezzo congruo è quello risultante dal preventivo col prezzo più basso**.
3. I preventivi di spesa presentati dal richiedente, per essere validi ai fini della valutazione di congruità, hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
- b) sono redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
- c) contengono i seguenti elementi:
- c.1) i dati della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica e PEC);

- c.2) la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional, se pertinenti, informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto e sui costi previsti;
- c.3) il prezzo unitario e il prezzo complessivo;
- c.4) nel caso delle spese tecniche, sono redatti rispettando le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016;

d) sono trasmessi dal fornitore al richiedente mediante PEC.

Le spese correlate a preventivi rilasciati con modalità diverse da quelle previste non sono ritenute congrue e non sono ammesse a finanziamento.

4. In caso di reperibilità del bene su siti *e-commerce*, i tre preventivi richiesti ai fini della valutazione di congruità possono essere forniti in modalità alternativa, mediante la stampa dei prezzi praticati on line. Il prezzo congruo è quello più basso. Il beneficiario allega la **documentazione relativa all'indagine condotta on-line**. Tale documentazione, per essere valida ai fini della valutazione di congruità, ha le seguenti caratteristiche:

- a) è comparabile: le stampe sono riferite a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
- b) proviene da fornitori indipendenti e in concorrenza tra loro;
- c) ogni stampa contiene i seguenti elementi:
 - c.1) l'identificazione della ditta fornitrice, comprensiva di partita IVA (ai fini della verifica dell'indipendenza e concorrenza);
 - c.2) la descrizione e la tipologia della fornitura e di eventuali componenti accessori/optional/servizi aggiuntivi, ai fini della verifica della comparabilità;
 - c.3) il prezzo unitario e, se pertinente, il prezzo complessivo;
 - c.4) la data di riferimento.

5. Nel caso in cui la legge preveda per i beneficiari privati l'applicazione della normativa nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, la congruità e ragionevolezza si valuta secondo le indicazioni contenute nel successivo comma.

6. Ai fini della congruità e ragionevolezza, i beneficiari pubblici, in attuazione dell'operazione finanziata, applicano la normativa nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture. Il richiedente fornisce gli elementi per la valutazione di congruità indicando, per le spese oggetto di domanda:

- la procedura di acquisizione che intende seguire;
- la valutazione del costo previsto per ciascun affidamento, effettuata nel rispetto delle disposizioni della normativa applicabile (art. 14 del d.lgs. 36/2023) e di una delle seguenti metodologie: consultazioni preliminari di mercato (anche con richiesta di tre preventivi), prezzi praticati all'interno di convenzioni CONSIP/MEPA, ricorso a prezzari o tabelle corrispettivi, costo storico per affidamenti simili, relazione tecnica per i costi non determinabili sul mercato secondo le altre metodologie. Il richiedente evidenzia la metodologia utilizzata per determinare il costo e allega la documentazione a supporto.

Il prezzo congruo, a rendiconto, è quello risultante dallo svolgimento delle procedure.

CAPO III -PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 13 – Fascicolo aziendale

1. Al fine della presentazione della domanda di sostegno i beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".

Articolo 14 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo OPR FVG raggiungibile dal sito www.opr.fvg.it, entro **le ore 13:00 del 15 aprile 2025**.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione sul sito internet del GAL di cui all'articolo 36 del presente bando.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
4. Il beneficiario presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando, le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro della precedente.

Articolo 15 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
 - 1.1 Documentazione di carattere generale**
 - a) Piano Aziendale redatto utilizzando l'Allegato A, **a pena di inammissibilità della domanda di sostegno**;
 - b) documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno;
 - c) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - c.1) è soggetta ad autorizzazioni o valutazioni, conformemente a quanto disposto all'articolo 18 (la dichiarazione indica anche che tipo di autorizzazione o valutazione);
 - c.2) non è soggetta ad autorizzazioni o valutazioni di cui all'articolo 18;
 - d) **solo** nel caso di operazioni soggette a valutazioni e autorizzazioni di cui alla lettera c.1):
 - d.1) valutazione ambientale redatta conformemente alla disciplina pertinente se già disponibile. Ove non disponibile, la valutazione ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 18 comma 2;
 - d.2) autorizzazione paesaggistica o qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'Ufficio competente;
 - e) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 16;
 - f) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 12 del presente Bando: relazione di stima, computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi, report prezziario macchinari, preventivi ecc.;
 - g) dichiarazione d'impegno di cui all'Allegato B;
 - h) **solo** nel caso di soggetti pubblici: check list (disponibile sul sito www.opr.fvg.it, sezione modulistica), relativa alle procedure di gara adottate o da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere, forniture di beni e servizi necessari per l'esecuzione dell'operazione;
 - i) **solo** per Enti pubblici e associazioni per operazioni su strutture ricettive a carattere sociale: dichiarazione sul regime di aiuti in relazione alla natura commerciale/non commerciale delle operazioni (Allegato C);
 - j) **solo** nel caso di operazioni su immobili o ad essi inerenti e per beneficiari titolari di diritto personale di godimento o di diritto reale diverso dalla proprietà: copia del contratto o di altro atto che attesti l'espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni degli immobili interessati (aree, edifici, infrastrutture). Se necessario in relazione al titolo di disponibilità, eventuale autorizzazione all'uso dell'immobile per le finalità dell'operazione, all'esecuzione delle migliorie ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni resa secondo il modello di cui all'Allegato D.
 - 1.2 Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati**
 - k) contratto preliminare di compravendita (ove già disponibile);
 - 1.3 Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate e miglioramenti fondiari**
 - l) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie o se in possesso progetto esecutivo corredato delle relative autorizzazioni, concessioni, permessi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

1.4 Documentazione relativa all'acquisto di impianti, macchinari o attrezzature

m) scheda tecnica di ogni impianto, attrezzatura o macchinario oggetto dell'investimento (se presente);

1.5 Altra documentazione

n) per i beneficiari Imprese: documentazione a dimostrazione dello status di media, piccola e microimpresa;

o) per i beneficiari Associazioni: atto costitutivo o Statuto, da cui risultino le finalità dell'Associazione;

p) nel caso in cui sia richiesta la maggiorazione dell'aliquota per "Giovane agricoltore": documentazione a dimostrazione delle adeguate competenze possedute (titolo di studio, attestato di partecipazione a corsi ecc.);

q) nel caso in cui sia richiesta la maggiorazione dell'aliquota per "Impresa giovanile": copia del libro soci delle società cooperative;

r) nel caso di interventi su strutture ricettive a carattere sociale o bivacchi: contratto di gestione (se già presente), accordo sottoscritto tra proprietario e gestore sulla presentazione del progetto (nel caso di progetti singoli);

s) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto all'attività ricettiva per la quale viene presentata la domanda di sostegno, anche in relazione alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche (con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto).

Articolo 16 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 17 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

criterio	Sub criterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
Localizzazione territoriale					
Tasso di turisticità per Comune *	Tasso di turisticità 0-1: Comuni di Artegna, Bordano, Montenars, Resiutta	10	Non cumulabile	10	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio sulla base della localizzazione dell'attività ricettiva interessata dall'operazione. <u>Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto</u> Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale
	Tasso di turisticità 1-3: Comuni di Moggio Udinese, Resia, Forgaria	8			
	Tasso di turisticità 3-4: Comune di Gemona	6			
Caratteristiche del soggetto richiedente					
Tipologia e caratteristiche del soggetto richiedente	Giovane agricoltore	6	Non cumulabile	20	Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio al richiedente che rientra nella definizione di Giovane agricoltore , di cui all'articolo 2 comma 1, lettera i). <u>Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto</u> Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal piano aziendale e dalla documentazione allegata (titolo di studio)
	Impresa giovanile	4			Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio al richiedente, diverso dal Giovane agricoltore, che rientra nella definizione di impresa giovanile di cui all'articolo 2 – Definizioni, lettera m). <u>Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto</u> Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal piano aziendale; nel caso di società cooperative copia del libro soci
	Impresa femminile	4	Cumulabile		Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio al richiedente che rientra nella definizione di impresa femminile di cui all'articolo 2 – Definizioni, lettera l). <u>Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto</u> Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal piano aziendale; nel caso di società cooperative copia del libro soci
	Ricettività professionale	10	Cumulabile		Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio nel caso in cui il richiedente eserciti l'attività ricettiva in forma imprenditoriale o nel caso di persone fisiche che intendano avviare l'attività ricettiva in forma imprenditoriale. <u>Nel caso di progetti integrati: il punteggio verrà attribuito valutando il singolo sub progetto</u> Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal piano aziendale e deve essere verificabile tramite visura camerale

Caratteristiche progettuali					
Numero di posti letto creati o riqualificati	Oltre i 12	10	Non cumulabile	10	<p>Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio sulla base del numero di posti letto creati o riqualificati. Nel caso di riqualificazione, il punteggio verrà assegnato solo nel caso in cui l'operazione preveda almeno uno dei seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere edili o impiantistiche; - arredo completo della camera da letto. <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto; - sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto. <p>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal piano aziendale.</p>
	Da 5 a 12	7			
	Fino a 4	4			
Creazione o miglioramento dei servizi accessori	Più di 2	10	Non cumulabile	10	<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se l'operazione prevede investimenti direttamente rivolti a migliorare o attivare l'erogazione di servizi accessori all'attività di alloggio e sulla base del numero dei servizi (servizi aggiuntivi all'attività ricettiva agrituristica e servizi complementari all'attività ricettiva turistica extra-alberghiera, secondo l'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, lettere p) e r)).</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto; - sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto. <p>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal piano aziendale.</p>
	1 o 2	7			
Servizi per il cicloturista	Messa a disposizione di nuove biciclette a pedalata assistita (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per piccole manutenzioni biciclette	2	Non cumulabili	3	<p>Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se l'operazione prevede gli investimenti descritti.</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto; - sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto. <p>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla documentazione allegata.</p>
	Messa a disposizione di nuove biciclette (almeno 1 ogni 3 posti letto) e presenza attrezzature per piccole manutenzioni biciclette	1			
	Messa a disposizione di almeno una stazione di ricarica delle biciclette a pedalata assistita	1	Cumulabile		

Accessibilità alle persone disabili		5	Cumulabile	5	<p>Modalità di applicazione: Il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge.</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u></p> <p>- su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto;</p> <p>- sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto.</p> <p>Documentazione da allegare: scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato che certifica il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge</p>
Numero di servizi igienici in rapporto al numero di camere della struttura	Rapporto n. servizi igienici/n. camere pari a 1 (servizi igienici separati in ogni camera)	5	Non cumulabile	5	<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato sulla base del rapporto tra numero di servizi igienici e numero di camere presenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o da realizzarsi attraverso il progetto proposto.</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u></p> <p>- su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto;</p> <p>- sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto.</p> <p>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla documentazione allegata.</p>
	Rapporto n. servizi igienici/n. camere compreso tra 1 e 0,7	3			
Contributo del progetto alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale	Interventi su immobili catalogati nel sistema informativo regionale del Patrimonio culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e paesaggistici)	2	Cumulabile	4	<p>Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se il progetto prevede interventi su immobili catalogati nel sistema informativo regionale del Patrimonio culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e paesaggistici).</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u></p> <p>- su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto;</p> <p>- sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito all'intero progetto, considerando la struttura ricettiva.</p> <p>Documentazione da allegare: scheda dell'immobile scaricata dal Catalogo Patrimonio Culturale dell'ERPAC.</p>
	Interventi su immobili ubicati in ambito di particolare interesse naturalistico	2			
Sostenibilità ambientale	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici	5	Cumulabili	13	<p>Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine</p>

				<p>dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuova struttura o immobile per cui non è possibile avere ape ex-ante, il punteggio è attribuito se si raggiunge la classe energetica C.</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u> <u>- su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto;</u> <u>- sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto.</u> Documentazione da allegare: certificazione energetica della struttura ante intervento e previsionale a fine intervento.</p>
	Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un aumento di superficie	1		<p>Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se il progetto prevede interventi che non comportano un aumento di superficie edificata.</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u> <u>- su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto;</u> <u>- sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto.</u> Documentazione da allegare: progetti definitivi, corredati da disegni e planimetrie, e della relazione tecnica descrittiva.</p>
	Impiego di legno certificato per la gestione forestale sostenibile	2		<p>Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto.</u> Documentazione da allegare: dichiarazione del richiedente e documentazione che evidenzia l'impiego di materiale legnoso certificato (preventivi).</p>
	Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili	4		<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (es.: impianti fotovoltaici, geotermici, ecc.)</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u> <u>- su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto;</u> <u>- sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito all'intero progetto, considerando la struttura ricettiva.</u> Documentazione da allegare: oltre alla documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza della spesa, documentazione a firma di un tecnico abilitato atta a dimostrare che l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo.</p>

	Servizi di ricarica per auto elettriche	1			<p>Modalità di applicazione: Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione del servizio indicato.</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u></p> <p>- su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto;</p> <p>- sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto.</p> <p>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale.</p>
Connessione con altri operatori					
Progetto integrato	Oltre i 5 partecipanti	10	Non cumulabile	10	<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se le operazioni sono attivate dando vita a un progetto integrato, sulla base del numero dei partecipanti.</p> <p>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale e dalla Scheda progettuale comune (Allegato E)</p>
	Da 4 a 5 partecipanti	8			
	Da 2 a 3 partecipanti	4			
Attivazione di accordi con operatori del sistema o locale	Oltre i 5 accordi	10	Non cumulabile	10	<p>Modalità di applicazione: si attribuirà il punteggio se l'operazione prevede l'attivazione di accordi aventi ad oggetto servizi o esperienze a favore degli ospiti con imprese o altri operatori dell'area GAL, sulla base del numero di accordi.</p> <p><u>Nel caso di progetti integrati:</u></p> <p>- su diverse strutture ricettive: il punteggio verrà attribuito al singolo sub progetto;</p> <p>- sulla stessa struttura ricettiva (C - Miglioramento dei servizi turistici offerti da strutture ricettive a carattere sociale, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, progetti integrati del proprietario e del gestore): il punteggio è attribuito considerando l'intero progetto.</p> <p>Documentazione da allegare: accordo di collaborazione tra il richiedente e altri operatori del territorio che dimostrino la connessione</p>
	Da 3 a 5 accordi	6			
	2 accordi	4			
				100	
* Fonte dati: Regione in cifre 2024 (https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFGV/GEN/statistica/FOGLIA3/FOGLIA105/allegati/Regione_in_cifre_2024_169.pdf)					

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a **100** punti.
3. La domanda (singola o riferita a un sub progetto) che non raggiunge il punteggio minimo di **30** punti non è ammessa a finanziamento.
4. La graduatoria sarà definita sulla base del punteggio assegnato a ciascun progetto, singolo o integrato. Il punteggio assegnato a ciascun progetto integrato è dato dalla media dei punteggi ottenuti dai singoli sub-progetti, secondo quanto specificato al comma 1.
5. In caso di parità di punteggio, il criterio di priorità è l'ordine cronologico di presentazione della domanda sul Sistema Informativo OPR Fvg (numero di protocollo del rilascio sul sistema). Nel caso di progetto integrato si prende come riferimento la data dell'ultima domanda di sostegno (sub-progetto) pervenuta e riferita al progetto integrato.

Articolo 17 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Il GAL svolge l'istruttoria delle domande di sostegno e adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, e lo trasmette al Servizio coordinamento politiche per la montagna per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL concede il sostegno entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
3. Nel caso in cui l'operazione sia soggetta alle valutazioni ambientali di cui all'articolo 18 comma 1, il sostegno è concesso ad avvenuta presentazione delle pertinenti valutazioni secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 2.
4. La graduatoria ha validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
5. Qualora un progetto, singolo o integrato, risulti parzialmente non finanziato per esaurimento di risorse, si procede come segue:
 - nel caso di **progetto singolo**: il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati. In questo caso la scelta è irreversibile;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno;
 - nel caso di **progetto integrato**: i partner del progetto, possono:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione dei sub-progetti (o di uno solo o alcuni di essi), purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e del progetto integrato e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati. In questo caso la scelta è irreversibile;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato, individuando concordemente il o i sub-progetto/i parzialmente finanziato/i e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della/e domanda/e parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma precedente, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

PARTE II – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

CAPO I – VALUTAZIONI AMBIENTALI

Articolo 18 - Valutazioni ambientali e paesaggistiche

1. Le operazioni sono attuate nel rispetto della disciplina ambientale e sono soggette alle valutazioni ambientali previste dalla normativa di settore in relazione alla tipologia di operazioni, in particolare:

- a) piani, programmi e progetti di cui al D. Lgs. 152/2006: valutazione ambientale strategica (VAS) o valutazione dell'impatto ambientale (VIA), conformemente a quanto disposto dall' art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- b) interventi ricadenti nei siti Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS): i progetti, specie quelli riguardanti investimenti strutturali sono sottoposti al procedimento di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA, di livello I "Screening" o di livello II "Appropriata"), disciplinato dalla delibera di Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1183, "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza conseguenti al recepimento delle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4".

Non sono soggetti né alla procedura di livello I "Screening", né alla procedura di valutazione di livello II "Appropriata":

- gli interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di specie e di habitat del Sito, individuati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione o valutati come tali dall'Ente gestore,
 - gli interventi specificatamente consentiti e regolamentati dalle Misure di conservazione o dai Piani di gestione,
 - gli interventi già oggetto di pre-valutazione da parte dell'Autorità competente (DGR 119/2023);
- c) operazioni ricadenti all'interno dei Biotopi di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali": parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'art. 8 della legge regionale 42/1996.

2. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 17, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, le valutazioni ambientali pertinenti. Al fine di ottenere la proroga il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Gli interventi strutturali che modificano lo "stato dei luoghi" nelle Aree di tutela paesaggistica sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica preventiva, ai sensi del Capo II e III delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PPR) approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, riguardanti gli artt. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Sono fatte salve le operazioni nelle Aree di cui al Capo IV delle medesime norme riguardanti l'art. 143, c.4 del Codice, solo nel caso di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici Comunali al PPR e le operazioni esenti ai sensi della disciplina statale, regionale e del Piano paesaggistico regionale.

CAPO II – TEMPISTICHE E VARIANTI

Articolo 19 - Avvio e conclusione delle operazioni

1. L'operazione è avviata, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro 90 (novanta) giorni dalla data del provvedimento medesimo.
2. Il termine di avvio di cui al comma 1 non è prorogabile, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per acquisto di terreni o di fabbricati: la data del contratto preliminare di compravendita;
 - b) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - c) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
 - d) nel caso di enti pubblici: l'avvio delle operazioni si intende riferito all'atto formale di avvio delle procedure di acquisizione dei beni o servizi necessari per la realizzazione dell'operazione stessa oppure, nel caso in cui l'operazione preveda spese di personale, la data dell'ordine di servizio.

4. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio dell'operazione e a mezzo PEC, copia della pertinente documentazione di cui al comma 3.

5. L'operazione è conclusa e rendicontata, con la presentazione della domanda di pagamento a saldo, entro i seguenti termini a decorrere dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la concessione di eventuali proroghe richieste e autorizzate con le modalità stabilite all'articolo 20:

- a) 12 mesi per operazioni che comprendono esclusivamente investimenti in macchinari e attrezzature ivi compresi eventuali investimenti immateriali;
- b) 15 mesi per operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) nel caso di progetti integrati il termine di conclusione delle operazioni riferite ai diversi sub-progetti è uguale per tutti i partecipanti e coincide con il più favorevole dei termini di cui alle lettere precedenti.

La conclusione dell'operazione presuppone, in ogni caso, l'effettivo esercizio dell'attività ricettiva ai sensi della normativa applicabile.

6. Ai fini della verifica della conclusione dell'operazione è assunta a riferimento l'ultima data tra le seguenti:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o regolare esecuzione, redatto secondo la normativa vigente o in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo;
- d) **la data di comunicazione al competente SUAP dell'avvio dell'attività o della sua modifica, qualora richiesta.**

7. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini fissati, comprensivi di eventuali proroghe, comporta la revoca del sostegno e il recupero di eventuali somme già liquidate.

Articolo 20 - Proroghe

1. Il beneficiario può richiedere al GAL, entro il termine di conclusione e rendicontazione a saldo dell'operazione, una o più proroghe di tale termine, per motivi documentati, imprevisi o imprevedibili.

2. Il GAL, entro trenta giorni dalla richiesta, concede le proroghe di cui al comma 1, valutate le circostanze, tenuto conto dello stato di avanzamento dell'operazione, e lo comunica al beneficiario.

Articolo 21 - Varianti

1. Si considerano varianti ammissibili:

- a) le modifiche dell'operazione ammesse a finanziamento derivanti da variazioni delle spese previste nella domanda di sostegno e ritenute ammissibili e che comportano una riduzione non superiore al 20 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento, al netto degli importi riferiti alle spese generali. Il calcolo delle riduzioni non tiene conto di eventuali riduzioni del prezzo qualora le operazioni siano realizzate in conformità a quanto programmato. Nel caso di beneficiari pubblici, il calcolo delle riduzioni del costo dell'operazione, ai fini dell'ammissibilità della variante, non tiene conto di eventuali ribassi d'asta;
- b) le modifiche dell'operazione ammesse a finanziamento derivanti da rimodulazioni delle spese ammesse, senza variazione del costo totale ammesso.

2. Non sono comunque ammissibili le modifiche dell'operazione:

- a) realizzate prima della pubblicazione della graduatoria;
- b) che comportano:
 - b.1) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli investimenti in cui l'operazione è declinata;
 - b.2) la riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - b.3) la modifica degli obiettivi e dei risultati dell'operazione.

3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi investimenti non previsti nell'operazione ammessa a finanziamento.

4. La variante viene trasmessa dal beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento in acconto o a saldo corredata da:
 - a) relazione di descrizione e motivazione della variante, datata e firmata, secondo il modello fornito dal GAL;
 - b) preventivi e documentazione, come previsti dall'articolo 12 relativo alla congruità e ragionevolezza delle spese.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante.
6. L'esecuzione di varianti non ammissibili comporta la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

Articolo 22 - Subentro

1. In caso di variazioni soggettive del beneficiario che comportano il trasferimento della totalità delle attività oggetto del sostegno, verificatesi dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario originario.
2. Nel caso di cui al comma 1, il sostegno può essere concesso o confermato in capo al subentrante se:
 - a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione soggettiva e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
 - b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
 - c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e sottoscrive gli impegni esistenti;
 - d) è verificata la prosecuzione dell'attività oggetto del sostegno, nella sua totalità, in capo al subentrante e vengono soddisfatti tutti i requisiti per la concessione.

CAPO III RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 - Modalità di rendicontazione delle spese

1. Le spese sostenute dal beneficiario sono comprovate da fatture elettroniche e da altri giustificativi di spesa fiscalmente validi di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, come previsto dall'articolo 10, comma 2 e fatte salve eventuali spese anteriori di cui al già menzionato articolo 10 comma 3.

La documentazione di spesa deve riportare i seguenti dati:

 - a) oggetto dell'acquisto, della prestazione o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) numero seriale o di matricola, se pertinente;
 - c) il CUP – Codice Unico Progetto assegnato all'operazione e indicato nel provvedimento di concessione del sostegno e, nel caso di beneficiari pubblici, anche il CIG. Per spese sostenute anteriormente alla concessione, **laddove ammissibili**¹, la documentazione riporta il seguente riferimento "CSR FVG 2023-2027– Intervento SRG06 Leader".
2. Non sono ammissibili:
 - a) le fatture prive di CUP o, per le spese sostenute anteriormente alla concessione, **laddove ammissibili**², del riferimento al CSR FVG 2023-2027;
 - b) le copie di fattura elettronica prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) le fatture di cortesia.
3. *Omissis*
4. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso

¹ Rif. Art. 10, commi 2 e 3: Sono ammissibili al sostegno le spese fatturate o altrimenti documentate e quietanzate dai beneficiari **dopo** la presentazione della domanda di sostegno, con l'eccezione delle spese generali connesse alla progettazione delle opere edili previste dall'operazione proposta, che sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno.

² V. nota 1.

in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;

- b) assegno. L’assegno deve essere sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”, il beneficiario deve trasmettere l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciata dall’istituto di credito,
- c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette il bollettino del MAV quietanzato;
- g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo a tributi ammissibili a sostegno, contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette quietanza dei pagamenti effettuati mediante il modello F24;
- h) per pagamenti effettuati dagli enti pubblici: mandati di pagamento e quietanze attestanti l’avvenuto pagamento dei giustificativi di spesa da parte della tesoreria. Per il versamento dei contributi previdenziali per il personale, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, contenente il dettaglio dei mandati e delle quietanze, che attesti la sussistenza del versamento riferito a ciascun lavoratore. L’attestazione del pagamento dei contributi previdenziali può essere sostituita da un DURC in corso di validità.

5. Non sono ammessi i pagamenti in contanti, criptovalute e tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Articolo 24 - Liquidazione dell’anticipo del sostegno

- 1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella percentuale massima del 50% del sostegno concesso.
- 2. La domanda di pagamento dell’anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul sistema informativo.
- 3. Il beneficiario privato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 2, trasmette al GAL una garanzia bancaria o equivalente, redatta utilizzando il modello rilasciato dal sistema informativo stipulata a favore dell’organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta.
- 4. Nel caso di beneficiari pubblici l’erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione del rappresentante legale a garanzia del 100 per cento del valore dell’anticipo, con la quale i beneficiari medesimi si impegnano a versare l’importo coperto dalla garanzia qualora il diritto all’anticipo non sia riconosciuto.

5. Il GAL entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della garanzia svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) richiesta di approvazione di varianti che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data del provvedimento dell'Organismo pagatore di liquidazione dell'anticipo.

Articolo 25 - Liquidazione dell'acconto del sostegno

1. Il beneficiario fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione può chiedere la liquidazione di un acconto del sostegno concesso dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
2. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento in acconto in formato elettronico sul sistema informativo, allegando la seguente documentazione, oltre a quella relativa alla eventuale variante, come prevista dall'articolo 21:
 - a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
 - b) se non già trasmessa, documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 19, comma 3;
 - c) sintetica relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi:
 - c.1) breve descrizione dell'operazione e degli investimenti al momento realizzati;
 - c.2) elenco delle fatture elettroniche e degli altri giustificativi di spesa presentati in acconto con indicato, per ciascuno di essi, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - c.3) quadro finanziario di raffronto tra spese previste e spese al momento sostenute coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - d) fatture elettroniche e altri giustificativi di spesa fiscalmente validi di cui all'articolo 23 commi 1 e 3;
 - e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture elettroniche e dei giustificativi di spesa con le modalità di cui all'articolo 23 comma 4;
 - f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - g) eventuale relazione di variante redatta utilizzando il modello fornito dal GAL e se pertinente, documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza delle spese come richiesta dall'articolo 12 in funzione dell'investimento oggetto di variante;
 - h) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione dell'opera;
 - i) per lavori su beni immobili, gli stati di avanzamento dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento, e le fatture presentate;
 - j) dichiarazione relativa alla cumulabilità del sostegno, secondo il modello fornito dal GAL;
 - k) nel caso di beneficiari pubblici, la check list di autovalutazione per l'affidamento dei Contratti pubblici, redatta utilizzando il modello fornito.
3. L'acconto è comprensivo dell'eventuale anticipo concesso.
4. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'AdGR, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.

5. Il beneficiario che richiede nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Articolo 26 - Liquidazione del saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 19, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul sistema informativo, allegando la seguente documentazione:

- a) documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
- b) se non già trasmessa, documentazione attestante l'avvio dell'operazione di cui all'articolo 19, comma 3;
- c) relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi:
 - c.1) descrizione dell'operazione e degli investimenti realizzati;
 - c.2) elenco dei giustificativi di spesa con indicato, per ciascuno di essi, l'importo imponibile, l'importo dell'IVA, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - c.3) quadro finanziario di raffronto tra spese previste e spese sostenute coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- d) copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati se non già trasmessi;
- e) fatture elettroniche e altri giustificativi di spesa fiscalmente validi di cui all'articolo 23 commi 1 e 3;
- f) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture elettroniche e dei giustificativi di spesa con le modalità di cui all'articolo 23 comma 4;
- g) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- h) copia dei registri IVA in cui sono registrate le fatture presentate a rendiconto;
- i) eventuale documentazione relativa alla variante: relazione di variante, comprensiva dello schema finanziario, redatta utilizzando il modello fornito dal GAL e se pertinente, documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza delle spese come richiesta dall'articolo 12;
- j) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti, se previsto dalla normativa vigente;
- k) se non già trasmesso, progetto esecutivo con allegate copia delle autorizzazioni, concessioni rilasciate dalle competenti autorità ai fini dell'esecuzione degli investimenti;
- l) computo metrico consuntivo redatto, dal tecnico abilitato incaricato, sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
- m) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo la normativa vigente, e ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;
- n) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- o) dati di monitoraggio aggiornati alla data della presentazione della domanda di saldo;
- p) nel caso di beneficiari pubblici, la check list di autovalutazione per l'affidamento dei Contratti pubblici, redatta utilizzando il modello fornito;
- q) se non già trasmessa, documentazione a comprova del mantenimento del titolo di disponibilità dell'immobile per il periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione;
- r) documentazione relativa ai criteri per cui è stato attribuito punteggio (certificazione energetica degli edifici, possesso delle certificazioni dei fornitori ecc.);
- s) copia della comunicazione al competente SUAP dell'avvio dell'attività o della sua modifica, qualora richiesta;
- t) altra documentazione richiesta dal GAL e necessaria allo svolgimento dei controlli.

2. Il saldo è comprensivo dell'anticipo concesso, fatto salvo il caso di richiesta di acconto di cui all'articolo 25, comma 3.
3. Il GAL, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima, approva l'eventuale variante e propone, attraverso l'Autorità di gestione regionale, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili.
4. Il beneficiario che richiede nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile è soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Articolo 27 - Stabilità delle operazioni

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare il periodo di stabilità dell'operazione, fissato in cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo durante i quali il beneficiario si impegna a:
 - a) non cessare o rilocalizzare un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
 - b) non realizzare un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) non apportare una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento oggetto di investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati dal GAL in proporzione al periodo per il quale l'impegno di cui al comma 1 non è stato rispettato.
3. Per investimenti realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni.
4. La disponibilità giuridica di cui al comma 3 è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui al comma 1.
5. Il vincolo di stabilità vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. La sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del GAL, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
 - b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
 - c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.
7. Gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.
8. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione al GAL. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 28 - Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette al GAL i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
 - a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
 - b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
 - c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;

- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.
2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi con le scadenze e le modalità che verranno comunicate dal GAL con il provvedimento di concessione.
3. I dati fisici inerenti allo stato finale dell'operazione finanziata devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo di cui all'articolo 26 del bando.

Articolo 29 - Impegni dei beneficiari

1. I beneficiari del sostegno rispettano i seguenti impegni:
- a) avviare l'operazione oggetto della domanda di sostegno entro il termine indicato dall'articolo 19 e dal provvedimento di concessione del sostegno;
 - b) realizzare l'operazione conformemente a quanto indicato in domanda di sostegno e definito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali successive varianti ammissibili;
 - c) mantenere i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione almeno fino alla liquidazione del saldo;
 - d) assicurare la stabilità dell'operazione oggetto di sostegno per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
 - e) rispettare i tempi di conclusione e rendicontazione dell'operazione indicati nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe;
 - f) rispettare il divieto di doppio finanziamento delle spese ammesse a sostegno;
 - g) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021;
 - h) osservare la normativa sugli appalti pubblici, qualora applicabile;
 - i) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
 - j) trasmettere entro le scadenze previste e secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio;
 - k) conservare separatamente tutta la documentazione relativa alle operazioni finanziate.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione in base a entità, gravità, durata e ripetizione dell'infrazione o l'esclusione dal sostegno, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26/02/2024 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 952 del 20 giugno 2024.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti il GAL revoca totalmente o parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate; il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
4. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Articolo 30 - Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:
- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione probante, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

Articolo 31 - Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.

Articolo 32 - Controlli

1. Al fine di verificare l'adempimento degli impegni da parte dei beneficiari, i controlli verranno effettuati secondo la normativa di riferimento e sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di gestione regionale.

Articolo 33 - Cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. Fatto salvo il divieto del doppio finanziamento delle spese, il sostegno ricevuto dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti di cui al presente bando è cumulabile con altre diverse forme di sostegno di cui al Piano strategico della PAC, con altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, con altri strumenti dell'Unione oppure con eventuali regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) anche di carattere fiscale, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto applicabile, in funzione della tipologia di beneficiario, prevista dagli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) 2021/2115 o l'importo massimo di aiuto stabilito dal pertinente regime d'aiuto.
2. Non è ammissibile la concessione del sostegno a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione del sostegno.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Disposizioni di rinvio

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge n. 241/1990, nonché le istruzioni operative adottate dall'Organismo pagatore.

Articolo 35 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del decreto legislativo n. 196/2003, nonché dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 36 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 36 – Informazioni e contatti

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open leader, via Pramollo n. 16, 33016 Pontebba. Telefono: 0428.90148, e-mail: info@openleader.it, PEC: openleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito: www.openleader.it.

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Dichiarazione di impegno

Allegato C – Dichiarazione sulla natura dell'operazione

Allegato D – Dichiarazione assenso miglierie su beni immobili

Allegato E – Scheda progettuale comune